

TI_GERICHTE 60.2018.79 vom 9. Mai 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2018.79

FR: TI_GERICHTE 60.2018.79 du 9 mai 2018

IT: TI_GERICHTE 60.2018.79 del 9 maggio 2018

Regeste

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. negata per prognosi sfavorevole circa pericolo di recidiva: straniero con precedenti penali in vari paesi, false generalità, in CH per delinquere (rapine), famigliari stretti all'estero. Parità trattamento

Erwägungen

E. 1.1

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RL 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena – in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – la competenza, fra l'altro, a decidere la liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j). Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 15.03.2018 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l'art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 2.03.2018 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC _____ – notificata al reclamante il 5.03.2018 – è tempestivo, oltre che proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE 1, quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse

giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

E. 2.1

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

E. 2.2

La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev'essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, *Exécution des peines*, p. 257, n. 4). La liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva. Non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e 12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16). Si tratta dell'ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva (decisione TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016; DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona condotta dell'interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

E. 2.3

La concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo rifiuto l'eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3). Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133 IV 201, consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. In altre parole non è più necessario prevedere che il condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà, ma è sufficiente che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o delitti (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016, consid. 1.2.; 6B_198/2016 del 25.08.2016, consid. 2.2.). Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza

resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201, consid. 2.2.).

E. 2.4

La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I – C. KOLLER, 3a. ed., art. 86 CP n. 6). La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3). Infatti per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì anche l'importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di recidiva che si può ammettere nel caso in cui l'autore ha leso la vita o l'integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.). Di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata dall'assistenza riabilitativa e da regole di condotta, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

E. 2.5

Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l'1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

E. 3

. 3.1. Nel caso che qui ci occupa RE 1 ha pacificamente raggiunto il termine dei 2/3 dell'espiazione della pena per la liberazione condizionale ex art. 86 cpv. 1 CP, il

21.03.2018.

E. 3.2

Con riguardo al comportamento tenuto da RE 1 durante l'attuale detenzione (materialmente iniziata il 31.08.2015), la Direzione delle strutture carcerarie – nel rapporto 12.01.2018 (AI 3, inc. GPC 400.2017.115) – l'ha ritenuto buono nei confronti del personale di custodia così come verso i codetenuti, senza incorrere in nessuna misura disciplinare. Essa ha inoltre descritto il reclamante come persona educata, gentile e ordinata, ed ha valutato buono il di lui rendimento sul lavoro, svolto in qualità di scopino dal 7.11.2015, evidenziando altresì come egli esegua i compiti richiesti dai superiori e sia sempre puntuale agli orari di lavoro.

E. 3.3

Contestata è, nel caso concreto, la prognosi circa il pericolo di recidiva, che il giudice dei provvedimenti coercitivi ritiene essere negativa, mentre che il reclamante sostiene essere favorevole, sussistendo a suo parere elementi sufficienti ad escludere il pericolo che egli ricada nel crimine, in caso di rilascio anticipato e rientro in Patria, visto il suo serio ravvedimento, la prospettata attività lavorativa, la vicinanza della propria famiglia – di cui si sente pienamente responsabile – , come pure il buon percorso riabilitativo dimostrato in carcere e attestato dai preavvisi positivi espressi dalle autorità interpellate.

E. 3.3.1

Nel rapporto 12.01.2018 la Direzione delle strutture carcerarie ha dichiarato che “ dal profilo comportamentale e relativo all'atteggiamento tenuto in carcere, la direzione esprime un preavviso non sfavorevole quanto alla richiesta in oggetto. Da considerare il rischio di recidiva, considerate le varie condanne precedenti, e la tempistica/modalità dell'allontanamento e abbandono del territorio ” (AI 3, inc. GPC _____).

E. 3.3.2

L'Ufficio dell'assistenza riabilitativa, dal canto suo, ha evidenziato come RE 1, dai colloqui da lui avuti con l'operatrice sociale, avrebbe progressivamente maturato “ un atteggiamento diverso, caratterizzato dal riconoscimento del reato commesso, della sua gravità e l'assunzione delle proprie responsabilità ” (rapporto 22.01.2018, p. 3, AI 4, inc. GPC _____), che attesterebbero un graduale processo di elaborazione. Egli inoltre avrebbe avuto modo di assumere una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di sostegno rispetto ai figli e alla compagna, e dell'importanza di esercitare un'attività lavorativa legale e regolare, in modo da garantire oltre un sostegno, anche una presenza certa e continua nel tempo. In quest'ottica egli avrebbe quindi seguito dei corsi specifici tenuti in Penitenziario. L'Ufficio ha quindi concluso che “ pur considerati gli importanti elementi di recidiva penale, gli aspetti indicati sopra (l'elaborazione del reato, l'assunzione di responsabilità rispetto alla famiglia, il progetto lavorativo) inducono ad esprimere una prognosi moderatamente favorevole ” (rapporto 22.01.2018, p. 3, AI 4, inc. GPC _____), alla condizione che egli venga allontanato dal nostro territorio.

E. 3.3.3

Da quanto in atti si ha che RE 1 è nato e cresciuto in Serbia, in seno ad una famiglia composta, oltre che dai genitori, da tre sorelle, di cui una deceduta nel 2014 per una grave malattia. Ciò avrebbe provato la famiglia sia sul piano affettivo, che su quello economico. Dopo le scuole dell'obbligo, egli ha assolto a _____ l'apprendistato di montatore di impianti di telecomunicazioni, conseguendo il relativo diploma nel 2003 o 2004. Ha quindi

iniziato a lavorare saltuariamente in tale settore, a dipendenza dell'andamento del mercato del lavoro, svolgendo nel seguito i lavori che gli capitavano. La sua ultima occupazione sarebbe stata quella di gestire, da alcuni mesi, un locale di scommesse per conto di un amico, conseguendo un introito mensile di all'incirca Euro 500.-. Egli è padre di due bambini (attualmente di 6 e di 4 anni), avuti dalla compagna, residente a _____, con cui egli conviveva da oltre 7 anni. In detenzione egli ha ricevuto numerose visite da parte loro. A carico di RE 1 vi sono i seguenti precedenti penali: - il 10.12.2007 è stato condannato in Francia alla pena detentiva complessiva di 5 anni e mezzo, per furto aggravato (perpetrato a mano armata e, come da lui ammesso, ai danni di una gioielleria), sequestro di persona e rapimento, nonché per falsa identità (essendosi legittimato con un altro nome a mano di un documento falso); - il 16.05.2013 è stato condannato in Germania alla pena detentiva di 7 mesi, sospesi condizionalmente per 2 anni, per entrata e soggiorno illegali e falsità in documenti; egli sarebbe stato fermato nel febbraio 2013 (e poi rilasciato nel giugno 2013), in quanto sospettato di aver effettuato sopralluoghi nei pressi di una gioielleria. Fatti questi ultimi tuttavia contestati dal qui reclamante. Ad ogni modo la Germania ha fatto emettere nei suoi confronti un divieto d'entrata per i Paesi Schengen. Dai casellari giudiziari svizzero, italiano, austriaco e serbo non emergono ulteriori condanne. Tuttavia da informazioni di Polizia ottenute tramite Interpol o distretti di polizia, risulta che RE 1: in Serbia sarebbe conosciuto per furto, falsità in documenti e comportamento violento (che il qui reclamante – nell'inchiesta effettuata dagli inquirenti svizzeri – , pur evidenziando come tali procedure penali non siano sfociate in alcuna condanna, non le ha negate); in Spagna egli sarebbe sospettato di essere uno dei quattro autori di una rapina ai danni di una gioielleria (dove sarebbero stati sottratti 35 orologi per un valore complessivo di Euro 500'000.-) commessa il 22.05.2010 a _____ (ciò che il qui reclamante ha assolutamente contestato); in Austria il 17.08.2015 è stato emesso a suo carico un decreto penale, con cui è stato condannato alla multa di Euro 500.-, per entrata e soggiorno illegali. Per i fatti (risalenti al 12.11.2013) per cui egli si trova ora in carcere, egli è stato fermato per un controllo il 22.07.2015 dalla polizia austriaca, che da alcuni giorni sorvegliava i movimenti di un gruppo di almeno sei uomini (tra cui veniva poi identificato anche il qui reclamante, sul quale pendeva il mandato di cattura internazionale emesso dalla Svizzera), che si aggiravano per le valli austriache ed erano sospettati di essere un'associazione criminale. Al momento del fermo RE 1 si è legittimato con false generalità. Con lui, in auto, viaggiava un altro cittadino serbo sprovvisto dei documenti di legittimazione ed a bordo del veicolo sono stati rinvenuti diversi oggetti sospetti (come diversi paia di guanti, una pila frontale, un rotolo di nastro adesivo), mentre che nelle mutande del reclamante è stato trovato un passamontagna nero. Le sue impronte digitali sono poi state messe in relazione con l'autore condannato in Francia per rapina e noto con un altro alias. Egli è stato estradato alla Svizzera nell'agosto 2015. In esito ad un processo indiziario, laddove il qui reclamante – pur essendo stato un suo diritto – non ha fornito alcuna collaborazione avvalendosi della facoltà di non rispondere, e financo sostenendo di essersi trovato in Austria quale turista per fare del trekking con due amici (di cui conosceva comunque solo il nome ma non il cognome, come pure portava seco materiale sospetto), il 9.03.2016 la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni, per la rapina commessa il 12.11.2013 ai danni della gioielleria di _____. La Corte del merito ha in particolare dato peso preponderante – seppur contestato dal qui reclamante – , alle tracce di DNA (compatibile con il suo profilo DNA) rinvenute sulle manopole e sulle leve dei freni di una delle quattro biciclette utilizzate per la fuga dai quattro autori della rapina, alla

corrispondenza della sua particolare mole e altezza (oltre i 190 cm) con le immagini di uno dei rapinatori riprese dalle telecamere di videosorveglianza, ai precedenti penali e sospetti a suo carico, all'uso in tre circostanze di false generalità, alle circostanze del suo arresto, piuttosto che alle sue dichiarazioni d'innocenza (considerato comunque che egli avrebbe assunto al proposito un certo atteggiamento ambivalente). E segnatamente non ha prevalso l'alibi, da lui sollevato a distanza di tre mesi dal suo arresto e senza avervi mai fatto cenno prima, ovverossia di essersi trovato il giorno della rapina in Serbia, al lavoro. Ciò ancorché le sue asserzioni siano state supportate da uno scritto prodotto soltanto il 2.12.2015, in cui un ex datore di lavoro di RE 1 ha confermato " che nel periodo di ottobre e novembre del 2013 (il qui reclamante, ndr) è stato impiegato al montaggio degli infissi di alluminio del Centro commerciale di _____ " (sentenza 9.03.2016 della Corte delle assise criminali, p. 18, AI 1, inc. GPC _____). Scritto poi completato da un'ulteriore documento datato 14.12.2015, in cui lo stesso ex datore di lavoro ha precisato che il reclamante " in data 12.11.2013, martedì, stava lavorando fuori sede in un centro commerciale di _____ facendo il montaggio " (sentenza 9.03.2016 della Corte delle assise criminali, p. 19, AI 1, inc. GPC _____), così come da un'altra dichiarazione di data 2.02.2016 ancora di tale ex datore di lavoro e avente, in buona sostanza lo stesso tenore, ritenuto comunque che tra quest'ultimo e il reclamante non esisterebbe alcun contratto di lavoro scritto. In esito a tutto ciò, l'asserita assunzione di responsabilità del reclamante e la sua seria volontà di emendamento (espressa con l'intenzione di far rientro in Patria, per vivere esercitando un lavoro onesto e regolare, onde mantenere sé e la propria famiglia, a cui vuole ricongiungersi), ancorché rafforzate dall'attività lavorativa prospettata in questa sede (risultante comunque da una semplice dichiarazione scritta rilasciatagli da un suo conoscente, tanto generica – infatti silente sul grado di occupazione e sulla remunerazione – , quanto non vincolante, che si apparenta pertanto alle dichiarazioni relative al suo alibi), così come dal buon comportamento tenuto in carcere, anche per questa Corte, non sono elementi sufficienti a ridurre il pericolo che egli ricada nel crimine, pericolo che in concreto permane molto alto. In effetti, da quanto in atti, forza è constatare che il qui reclamante, pur considerate le difficoltà economiche del suo paese d'origine e il difficile mercato del lavoro, mai ha esercitato una medesima occupazione per lungo tempo, bensì solo saltuari lavori di diverso genere e non sufficientemente remunerativi. Pertanto appena ventenne egli è incappato nella sua prima condanna per reati gravi ai danni di una gioielleria all'estero e facendo uso di false generalità. Malgrado l'importante pena detentiva inflittagli (5 anni e mezzo), a pochi anni di distanza è stato collegato ad un'altra rapina commessa da un gruppo di persone ai danni di una gioielleria in Spagna, mentre che in Germania per dei movimenti sospetti nei pressi di una gioielleria è stato arrestato nel febbraio 2013. È poi stato liberato nel giugno 2013 e condannato ad una pena detentiva di soli 7 mesi, sospesa condizionalmente, in quanto conseguente alla sola commissione di reati inerenti il suo illecito soggiornare in quel paese. Tornato a piede libero, malgrado le citate esperienze con la giustizia e con la vita carceraria e nonostante la presenza della compagna, senza attività lucrativa, così come la responsabilità di un figlio in tenera età nonché di un altro appena nato (ottobre 2013), già nel novembre 2013 ha ripreso la sua attività criminale, aggregandosi ad un gruppo di persone armate, lasciando sola la sua famiglia, per venire nel nostro paese a perpetrare una rapina ai danni di una gioielleria, alla ricerca del guadagno facile. Datosi alla fuga e resosi irreperibile, facendo uso di false generalità, è soltanto nel luglio 2015 che egli ha potuto essere arrestato in Austria, nuovamente lontano dalla propria famiglia e dalle responsabilità di padre, e anche questa volta, per dei movimenti in seno ad

un gruppo sospettato di essere un'associazione criminale nonché trovato in possesso di materiale sospetto. Arresto, grazie al quale è stato posto un termine alla sua attività criminale. Malgrado la sua età ancora giovane, egli ha dimostrato, come accertato dai giudici di prime cure, “ grande energia criminale ” (sentenza 9.03.2016 della Corte delle assise criminali, p. 31, AI 1, inc. GPC _____). La facilità con cui egli ha varcato diversi confini europei, per compiere atti illeciti in alcuni Stati europei, malgrado pesi su di lui un divieto di entrata per i Paesi Schengen, facendo uso in almeno tre occasioni di una falsa identità e/o di falsi documenti, allo scopo – come accertato dai primi giudici – “ di evitare la sua identificazione e la tracciabilità dei suoi spostamenti, impedendo alle Autorità di poter risalire ai suoi percorsi e stabilire la sua presenza in questo o quel Paese, dove si reca non certo per fare il turista ” (sentenza 9.03.2016 della Corte delle assise criminali, p. 28, AI 1, inc. GPC _____), appare come l'ordine di allontanamento e il divieto d'entrata emanati dalle autorità elvetiche non risultino in concreto misure sufficienti a scongiurare il pericolo che egli torni per delinquere. Infine dal profilo della sua risocializzazione, conformemente alla giurisprudenza federale, nel caso in esame non risulta che una liberazione anticipata sarebbe più favorevole che non l'esecuzione completa della pena. In effetti in caso di liberazione condizionale non sarà praticamente più possibile sorvegliarlo e, se del caso, ordinare il ripristino dell'esecuzione se ricadesse nell'illecito agire, dal momento che su di lui pesano le decisioni di allontanamento e di divieto d'entrata, oltre a voler egli stesso far rientro in Serbia (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.5. e 6B_198/2016 del 25.08.2016 consid. 2.3.). In tali circostanze permanendo negativa la prognosi circa il pericolo di recidiva, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, la decisione qui impugnata merita di essere tutelata e il gravame respinto.

E. 4

Invano il reclamante, menzionando un preciso caso in cui un detenuto straniero pur avendo avuto precedenti penali ha ottenuto la liberazione condizionale, invoca la parità di trattamento e quindi una violazione dell'art. 8 Cost. L'ivi sancito diritto all'uguaglianza giuridica implica in particolare che il giudice tratti allo stesso modo situazioni simili e in modo diverso situazioni dissimili (sentenza TF 6B_668/2017 del 22.12.2017 consid. 5.4.3.; DTF 138 I 225 consid. 3.6.1). Di conseguenza il diritto all'uguaglianza giuridica è violato, quando l'Autorità a fattispecie comparabili applica il diritto in modo diverso, senza fondarsi su motivi oggettivi (sentenza TFA F-6713/2016 del 19.05.2017 consid. 7.6). Non esiste di principio alcun diritto “all'uguaglianza nell'illegalità”. Infatti la giurisprudenza federale ha sempre fatto prevalere il principio della legalità sul principio dell'uguaglianza. Un'errata applicazione del diritto in un caso specifico non fonda quindi di principio alcuna pretesa ad essere parimenti trattati in modo derogatorio ad una norma (DTF 135 IV 191 consid. 3.3.). Ora, la decisione qui impugnata resiste alle censure del reclamante, siccome, come valutato ai considerandi che precedono, sgorga dall'applicazione corretta e giustificata (su un piano oggettivo) dei presupposti richiesti dall'art. 86 CP. Nemmeno il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato prova di aver in concreto abusato del proprio potere d'apprezzamento. In tali circostanze a nulla giova il raffronto con un'altra situazione, ancorché simile ma nel risultato trattata in modo diverso, foss'anche perché scaturita da un'errata valutazione dei presupposti dell'art. 86 CP. Di transenna si rileva che il paragone con altri casi costituisce sempre un'operazione delicata, stante i numerosi parametri che entrano in linea di conto nel singolo caso e su cui viene tratta la decisione finale.

E. 5.1

Il reclamante chiede in questa sede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, sostenendo il pacifico stato d'indigenza, la necessità in concreto di far capo all'ausilio di un legale e l'alta probabilità di esito favorevole della presente procedura.

E. 5.2

A seguito dell'entrata in vigore del CPP l'1.01.2011, si è reso necessario adattare il diritto cantonale al diritto federale. In materia di assistenza giudiziaria è stata abrogata la legge (cantonale) del 3.06.2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag), è stata modificata la LEPM (con l'abolizione del cpv. 2 dell'art. 11 che lasciava al giudice dell'applicazione della pena la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio) ed è stata emanata una nuova legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.03.2011 (RL 3.1.1.7, in vigore retroattivamente all'1.01.2011), tendente a disciplinare questi due istituti nelle materie in cui i cantoni hanno mantenuto la loro competenza a legiferare; è il caso dell'esecuzione delle pene e delle misure in base all'art. 439 cpv. 1 CPP, ed in particolare delle procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di applicazione della pena (cfr. Messaggio n. 6407 del 12.10.2010 sulla LAG, p. 1). Giusta l'art. 10 LAG l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito. Ne discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dal qui reclamante, in base alle nuove normative in vigore dall'1.01.2011. Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono dall'art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

E. 5.3

Come accertato nel giudizio di prime cure, per il quale il reclamante ha beneficiato della difesa d'ufficio, anche in questa sede, possono essere confermate le di lui ristrette risorse economiche. Il presente gravame tuttavia si inserisce in una procedura, quella della liberazione condizionale, condotta d'ufficio, che pone delle condizioni precise nel rispetto dei diritti del detenuto, e con la possibilità di ricorrere davanti ad una Corte tenuta, come visto ai considerandi che precedono, ad applicare il diritto penale d'ufficio indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti. Pertanto l'assistenza di un legale risulta necessaria solo in casi particolari. In concreto la presentazione del gravame non ha richiesto la conoscenza di particolari nozioni giuridiche, bastando postulare una nuova e diversa valutazione degli elementi, già agli atti, a fondamento della liberazione condizionale. I suoi precedenti penali e il suo importante coinvolgimento in indagini aperte su scala europea, per atti specifici, rendevano d'acchito il presente reclamo privo di possibilità di successo. Al rappresentante legale, in quanto cognito di diritto, non poteva inoltre sfuggire che il gravame non avrebbe potuto avere miglior successo anche sollevando la censura della parità di trattamento, venendo infatti quest'ultima a scontrarsi con la giurisprudenza federale, secondo cui non esiste un diritto all'uguaglianza nell'illegalità. Pertanto la postulata domanda di gratuito patrocinio non può trovare accoglimento. Vista la particolare situazione personale ed economica del reclamante, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 ss., 393 ss., 439 CPP, la LEPM, il REPM, gli art. 8, 29 cpv. 3 Cost., la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 4. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla rikusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione Per la Corte dei reclami penali Il
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.